

pure in termini sintetici. Ciò al fine di verificare la realizzazione delle previsioni della legge n. 84 del 1994 nonché il grado di raggiungimento degli obiettivi dalla stessa previsti. A tal fine sono state rilevate le seguenti situazioni:

1. AUTORIZZAZIONI PER L'ATTIVITA' DI IMPRESA PER OPERAZIONI PORTUALI - 1A. DISCIPLINA APPLICABILE (art. 16, comma 3, della legge n. 84/94) - Sulla materia sono stati adottati i seguenti atti: decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 marzo 1995, n. 585 (recante il regolamento della disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di attività portuali - Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26.2.1996); circolari della Direzione Generale del lavoro marittimo e portuale del 5.1.96, prot. n. 4150022 (serie VI - n. 32) e del 15.2.1996, prot. n. 4150354 (serie VI - n. 33).

1B. DETERMINAZIONE DEL NUMERO MASSIMO E DEL CANONE DELLE AUTORIZZAZIONI ASSENTIBILI ENTRO IL 31 DICEMBRE DI OGNI ANNO (art. 5 del n. 585/95): con ordinanza n. 1 del 13.1.1998, il Commissario dell'A.P. ha stabilito in 12 il numero massimo delle autorizzazioni assentibili ed in lire 5 milioni il canone annuo minimo previsto dal regolamento. Al riguardo, andrebbe verificato il rapporto tra canone applicato e volume effettivo delle operazioni portuali al fine di individuare una misura di canone adeguato.

1C. *RICOGNIZIONE DEI SOGGETTI CHE EFFETTIVAMENTE SVOLGONO ATTIVITA' DI IMPRESA PORTUALE NELL'AMBITO PORTUALE DI MESSINA:* il Collegio invita l'A.P. a procedere ad una ricognizione di tutti i soggetti che effettivamente svolgono attività di impresa portuale e/o di servizi di carattere generale e sono privi delle relative prescritte autorizzazioni, in particolare per le attività relative al transito di persone, automezzi e merci dal continente alla Sicilia (e viceversa) e/o alla gestione di stazione marittima che si svolgono su aree demaniali marittime di cui sono titolari di concessione. Il Collegio ritiene, in tal senso, che - qualora sia verificata la natura di operazione portuale di tali attività - tali soggetti debbano obbligatoriamente dotarsi della prescritta autorizzazione di cui all'art. 16 della legge n. 84/94 e che, altrimenti, non siano legittimati alla prosecuzione della stessa attività e che, conseguentemente, la prosecuzione dell'attuale situazione possa determinare un mancato introito di canoni all'A.P. stessa.

1D. *ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI:* risultano pervenute due domande di rinnovo di autorizzazioni all'attività di impresa portuale da parte della società COMET compagnia mediazione trasporti s.r.l. (con lettera del 29.11.1997) e della società cooperativa s.r.l. "Italia" (con lettera del 12.12.1997). Entrambe le società hanno già provveduto, in passato, a deposita-

re presso l'A.P. sia il programma operativo che il tariffario (entrambi richiesti dalle disposizioni vigenti), congiuntamente alla richiesta di autorizzazione all'attività di impresa. La società COMET, nella richiesta di proroga dell'autorizzazione conferma la vigenza anche per il 1998 di entrambi i documenti già consegnati. La richiesta di proroga della società Italia, invece, non allega né riferisce in merito. Si invita, pertanto l'A.P. a completare l'istruttoria richiedendo a tale società i predetti documenti.

1E. ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE PORTUALI (art. 16, comma 3, legge n. 84/94 - art. 2 del D.M. n. 585/95) - Il registro delle imprese portuali risulta istituito il 10.6.1996, composto di 96 pagine timbrate e siglate dal Commissario dell'A.P. Risultano iscritte le seguenti società: Italia (pag. 2); Silos Granari (pag. 3); Comet (pag. 4). Il registro non appare tuttavia conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.M. n. 585 del 1995, in quanto privo di varie indicazioni, in particolare quelle relative all'organico, ai mezzi meccanici, alle tariffe adottate. Inoltre, risulterebbe opportuno inserire il riferimento alle delibere di autorizzazione all'attività di impresa nonché aggiornare le informazioni in relazione ad eventuali rinnovi dell'autorizzazione.

1F. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI PREVISTE NEL PROGRAMMA

OPERATIVO (art. 16, comma 6, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione riferisce che non è stata standardizzata, allo stato, alcuna forma di verifica salvo l'esame del programma operativo stesso in sede di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni all'attività di impresa portuale.

1G. COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO VOLONTARIO APERTO A TUTTE LE IMPRESE PORTUALI (art. 17, comma 1, lettera a, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione evidenzia che, pur non essendo stato costituito alcun consorzio, la stessa ha attivato una serie di iniziative e riunioni dirette a tale scopo e delle quali è agli atti uno specifico carteggio.

1H. CONCESSIONI DI AREE DEMANIALI E BANCHINE ALLE IMPRESE PORTUALI AUTORIZZATE (artt. 18, comma 1, e 20, comma 2, della legge n. 84/94) - Il sistema delineato dal legislatore del 1994 individua, quale fattore primario di sviluppo del porto, i due istituti dell'autorizzazione all'attività di impresa portuale e della concessione di aree demaniali e banchine. Ciascuno di essi appare il logico complemento dell'altro. La situazione attuale registra invece il rilascio di autorizzazioni all'attività di impresa portuale senza il connesso rilascio delle relative concessioni demaniali. A tale mancata regolarizzazione non osta inoltre il fatto che le imprese autorizzate non ne abbiano fatto richiesta, in quanto le stesso operano già da tempo su significative aree

demaniali marittime, nè il regime commissariale (cioè la mancata costituzione degli organi istituzionali dell'A.P.) in quanto l'ipotesi di rilascio di concessioni da parte del Commissario è previsto espressamente dall'art. 20, comma 2, della legge n. 84/94. D'altra parte, tale utilizzo del demanio privo del relativo titolo comporterebbe sia un'occupazione abusiva dello spazio utilizzato che un mancato introito per l'A.P.

11. - ACCORDI SOSTITUTIVI DELLE CONCESSIONI (art. 20, comma 4, della legge n. 84/94) - La legge n. 84/94 prevede, inoltre, che possano essere conclusi accordi sostitutivi della concessione demaniale, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Amministrazione riferisce di non aver attivato alcuna procedura in tale direzione.

2. DISMISSIONE DELLE ATTIVITA' OPERATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI PORTUALI (art. 20, comma 2, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione riferisce di non operare più attività di movimentazione dei mezzi meccanici e che ha già dato in concessione due mezzi meccanici ed ha in atto procedure dirette sia alla vendita che alla concessione degli altri nonchè la collocazione in mobilità di parte dei lavoratori in esubero. Il Collegio prende atto delle iniziative intraprese nella direzione della dismissione ed invita l'A.P. a fornire al Collegio stesso una relazione sintetica che

descriva i caratteri di tali iniziative.

3. PIANO REGOLATORE PORTUALE (art. 5 legge n. 84/94) - L'A.P. non ha ancora adottato il Piano regolatore portuale, ciò è però giustificato dalla permanenza del regime commissariale. Organo competente ad adottare il Piano è, infatti, il Comitato portuale nel quale vengono rappresentate le istituzioni pubbliche e le categorie produttive interessate, in sede locale, allo sviluppo del porto. Considerata la temporaneità del regime commissariale nonchè la necessità, prevista dalla legge n. 84/94, che il predetto atto di programmazione sia la risultante del confronto dei vari soggetti interessati e rappresentati nel Comitato portuale, si deve convenire che solo tale organo è competente ad adottare legittimamente tale atto. Il Commissario ha, tuttavia, ritenuto di attivare una convenzione con l'Università di Messina al fine della realizzazione di "studi giuridici, economici e tecnici propedeutici all'elaborazione del piano regolatore portuale del porto di Messina", per un importo complessivo di lire 375.600.000, rispetto alla quale il Collegio richiama quanto già esposto in precedente verbale e quanto rilevato dal Ministero dei trasporti e della navigazione con telex del 16.6.1997, prot. n. 5190959, e con lettera del 31.7.1997, prot. 5191144.

4. PARTECIPAZIONE A SOCIETA' ESERCENTI ATTIVITA' ACCESSORIE O STRUMENTALI RISPETTO AI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'A.P. (art. 6,

comma 6) - L'Amministrazione dichiara che, allo stato, l'A.P. non ha alcuna partecipazione in società.

5. GESTIONE DELLE AREE E DEI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO (artt. 8, comma 3, lettera h, e 9, comma 3, lettera g) - Sulla materia, il Collegio richiama integralmente quanto evidenziato all'A.P. nei precedenti verbali, reiterando - data al gravità della situazione in termini di adempimenti conseguenti alle situazioni di antigiuridicità rilevate e di mancato introito dei canoni dovuti - le relative raccomandazioni e riservandosi di approfondire dettagliatamente la materia nella prossima riunione del Colle

6. ISTITUZIONE DI ASSOCIAZIONI DI LAVORO PORTUALE (art. 8, comma 3, lettera l, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione dichiara di non aver promosso alcuna istituzione di associazioni del lavoro portuale di cui all'art. 17 della legge n. 84/94.

7. DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA (art. 12, comma 2, lettera b, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione fa presente che, allo stato, non è stata realizzata alcuna determinazione di organico salva una ipotesi di pianta organica a suo tempo elaborata ed inviata al Ministero dei trasporti e della navigazione.

8. FACOLTA' DELL'A.P. DI AVVALERSI DELLA PROCEDURA INGIUNTIVA DI

CUI AL R.D. 14 APRILE 1910, N. 639 (art. 13, comma 2 bis, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione comunica di non aver intrapreso alcuna procedura ingiuntiva. Il Collegio, al riguardo, richiama integralmente quanto già riportato in materia di concessioni demaniali marittime nel precedente verbale.

9. DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PILOTAGGIO, RIMORCHIO, ORMEGGIO E BATTELLAGGIO (art. 14, comma 1 ter, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione riferisce che sulla materia sono state intraprese iniziative finalizzate alla formalizzazione di ipotesi di disciplina limitatamente alla corporazione dei piloti.

10. COMMISSIONE CONSULTIVA LOCALE (art. 15 della legge n. 84/94) - La Commissione consultiva risulta istituita e funzionante. E' convocata ordinariamente con frequenza mensile.

11. DISCIPLINA E VIGILANZA SULLE OPERAZIONI PORTUALI NONCHE' SULL'APPLICAZIONE DELLE TARIFFE (art. 16, comma 2, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione riferisce che non è stata ancora adottata alcuna regolamentazione per la disciplina e la vigilanza sulle predette materie.

12. PUBBLICITA' DELLE TARIFFE PORTUALI (art. 16, comma 5, della legge n. 84/94) - L'Amministrazione riferisce che non è stato regolamentato un sistema di pubblicità delle tariffe e che,



tuttavia, le stesse sono state rese note in alcune riunioni con gli operatori del settore o rese disponibili alla visura a richiesta degli interessati.

13. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (art. 6, comma 1, lettera b, legge N. 84/94) - Tale incombenza è stata assolta, salvo per quello che riguarda i fondali, dall'A.P. con la predetta delibera n. 10 del 1998, alla cui trattazione si rinvia.

14. AFFIDAMENTO E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' DIRETTE ALLA FORNITURA A TITOLO ONEROSO AGLI UTENTI PORTUALI DI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (art. 6, comma 1, lettera c), legge n. 84/94) - La materia è regolata oltrechè dall'art. 6 della legge n. 84/94 (che, prevede, al comma 5, che le predette attività siano affidate in concessione dall'A.P. mediante gara pubblica) anche dal Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 (in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24.11.1994) che individua quali servizi di interesse generale, i seguenti: a) servizi di illuminazione; b) servizi di pulizia e raccolta rifiuti; c) servizio idrico; d) servizi di manutenzione e riparazione; e) stazioni marittime passeggeri; f) servizi informatici e telematici; g) servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto. riguardo a tali servizi, l'Amministrazione dichiara che non ha, allo stato, adottato alcun affidamento di

servizi generali e che alcuni di questi ultimi sono svolti da soggetti che, a suo tempo, erano stati autorizzati dalla locale Capitaneria di porto e che, comunque, non hanno versato all'A.P. alcun canone di concessione. Premesse tali circostanze, il Collegio esprime la preoccupazione che dalla permanenza nel tempo di tale situazione potrebbe derivarne nel tempo un mancato introito; di conseguenza invita l'A.P. ad intervenire sulla materia.

15. VIGILANZA E CONTROLLO SULL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO (art. 24, comma 2 bis, legge n. 84/94)

Non risulta agli atti alcuna iniziativa specifica riguardo all'ambito portuale. Risulta solo l'adozione della delibera n. 55 del 31.12.1996 con cui il Commissario ha conferito incarico ad un ingegnere ed un medico limitatamente "all'attuazione delle misure di sicurezza e salute dei dipendenti dell'A.P.". Il Collegio invita l'A.P., considerata la delicatezza ed importanza della materia nonché la situazione di rischio attuale rappresentato dalla effettuazione di operazioni portuali in ambito portuale non separato fisicamente dalle altre strutture urbane ordinarie, di intervenire sulla materia con urgenza.

Il Collegio conclude i lavori alle ore 16,30 del 22 aprile 1998.

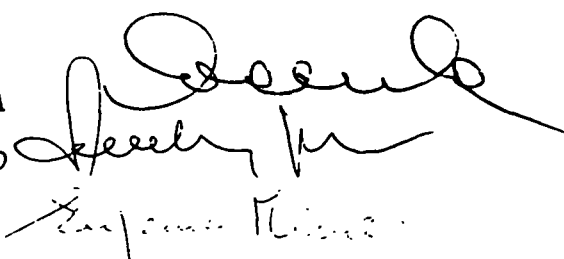
Fatto letto e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente - Rag. Federico CACCIOLA

Componente - Dott. Giuseppe LAUDATO

Componente - Dott. Eugenio MINICI



PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO**

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**Allegato 5)**

| Bilancio di Consuntivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| SEZIONE DI CONSUNTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| PREVISIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| SONNE ACCERTATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Differenze rispetto alle previsioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| VARIANTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Rimane da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| risultare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Totale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| In più                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| In meno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| <b>SEZIONE I</b><br><b>SEZIONE I - TRASFERIMENTI DA TRASFERIMENTI</b><br><b>SEZIONE I</b><br>Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO<br>10101 - Contributo dello Stato ordinario (Legge .....)<br>10102 - Contributo dello Stato straordinario (Legge .....)<br>10103 - Devozione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito, Legge 9.9.76 n. 355 e D.P.R. 13.9.77.....<br>10104 - Devozione tasse supplementare di ancoraggio.....<br>10105 - Devozione tasse sui passeggeri.....<br>10106 - Devozione tasse sugli automezzi.....<br>10107 - Devozione tasse sui carri ferroviari.....<br>10108 - Devozione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.9.76.....<br>TOTALE CATEGORIA I<br>10201 - Contributo della Regione.....<br>TOTALE CATEGORIA II<br>Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE<br>10301 - .....<br>TOTALE CATEGORIA III<br>Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## EXTRA

[illegible]

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO FINANZIARIO

Allegato B)

| GESTIONE DI COMPTONELLA                                                              |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---------------|------------|----------------|-------------|-----------------|------------|-----------------|-------------------------------------|---------|------------|
| DENOMINAZIONE                                                                        |                                                          |   | PREVISIONI    |            |                |             | SOMME ACCERTATE |            |                 | Differenze rispetto alle previsioni |         |            |
|                                                                                      |                                                          |   | VARIANZE      |            |                | Rimane da   |                 |            | alle previsioni |                                     |         |            |
|                                                                                      |                                                          |   | Iniziali      | In aumento | In diminuzione | Definitive  | Rinvenute       | riscontate | Totali          | in più                              | in meno |            |
|                                                                                      |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         | (7-4)      |
| Capitolo                                                                             | 1                                                        | 2 | 3             | 4          | 5              | 6           | 7               | 8          | 9               | 10                                  | 11      | 12         |
| PUBBLICI                                                                             |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| 10401                                                                                | - Contributi Camera di Commercio .....                   |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| 10402                                                                                | - Contributi altri Enti Pubblici .....                   |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| 10403                                                                                | - Contributi diversi .....                               |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| TOTALE CATEGORIA IV                                                                  |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| Categoria I .....                                                                    |                                                          |   | 2.000.000.000 |            | 1.050.000.000  | 950.000.000 | 1.404.599.470   |            | 1.404.599.470   | 454.599.470                         |         |            |
| Categoria II .....                                                                   |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| Categoria III .....                                                                  |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| Categoria IV .....                                                                   |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| TOTALE TITOLO I                                                                      |                                                          |   | 2.000.000.000 |            | 1.050.000.000  | 950.000.000 | 1.404.599.470   |            | 1.404.599.470   | 454.599.470                         |         |            |
| TITOLO II                                                                            |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| ALTRI ENTI                                                                           |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| Categoria I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| 20101                                                                                | - Proventi servizio traffico merci .....                 |   | 400.000.000   |            | 150.000.000    | 250.000.000 | 305.621.265     | 30.402.414 | 336.023.679     | 86.023.679                          |         |            |
| 20102                                                                                | - Proventi servizio traffico passeggeri .....            |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| 20103                                                                                | - Proventi servizi carri ferroviari .....                |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| 20104                                                                                | - Proventi magazzini e spazi .....                       |   | 5.000.000     |            |                | 5.000.000   | 1.250.567       |            | 1.250.567       |                                     |         | 3.749.433  |
| 20105                                                                                | - Proventi diversi .....                                 |   | 15.000.000    |            |                | 15.000.000  |                 | 402.160    | 402.160         |                                     |         | 14.597.840 |
| TOTALE CATEGORIA I                                                                   |                                                          |   | 420.000.000   |            | 150.000.000    | 270.000.000 | 306.871.832     | 30.804.574 | 337.756.406     | 86.023.679                          |         | 18.267.273 |
| Categoria II - RENDITI E PROVENTI PATRIMONIALI                                       |                                                          |   |               |            |                |             |                 |            |                 |                                     |         |            |
| 20201                                                                                | - Canoni di affitto di beni patrimoniali dall'Ente ..... |   | 20.000.000    |            |                | 20.000.000  |                 |            |                 |                                     |         | 20.000.000 |